



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 423 del 04/07/2025

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - FRAZIONE LA ROMOLA - VIA TREGGIAIA CIV. 11-19 E VIA MOZZA - DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 10:00 DEL 08.07.2025 ALLE 12:00 DEL 09.07.2025 - "FIERA DELLA ROMOLA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che con Prot. 15898 del 13.06.2025 il presidente Ass. Pro Loco S. Casciano in V.P., ha presentato richiesta di autorizzazione all'occupazione provvisoria di suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione "*Fiera di Luglio a La Romola*" in San Casciano in Val di Pesa, frazione Romola, in Piazza IV Novembre, dalle ore 10:00 del giorno 08.07.2025 alle ore 12:00 del giorno 09.07.2025;

Effettuato sopralluogo effettuato in data 18.06.2025 da personale della Polizia Locale, e verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

Visti il parere n. 86 del 21.06.2025 l' Ordinanza n. 388 del 21.06.2025 rilasciati dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

Vista la richiesta email del 04.07.2025 dell' Ufficio Sviluppo Economico e Turismo del Comune di San Casciano Val di Pesa, con la quale si chiedeva l' emissione di ordinanza al cds di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Treggiaia civ. 11-19 ed in via Mozza, per consentire il montaggio di due banchi rispettivamente riservati al settore alimentare ed ad operatori diversamente abili, per il periodo di svolgimento della manifestazione in oggetto;

Considerata l'attuale disciplina della circolazione stradale nelle vie sopra indicate;

Visto gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;

Visto il DPR 16/12/92 n. 495;

Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 1 del 07/01/2025, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";

ORDINA

In San Casciano Val di Pesa, frazione La Romola, dalle ore 10:00 del giorno 08.07.2025 alle ore 12:00 del giorno 09.07.2025, nelle vie e piazze sotto riportati, per i motivi sopra descritti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, in via Treggiaia, fronte civici 11-19,



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

eccetto veicoli in uso agli organizzatori ed espositori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale con pannelli integrativi di inizio, continua e fine, con indicazione ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima)

□ **DIVIETO DI TRANSITO CON RIMOZIONE FORZATA** in via Mozza lato destro rispetto al senso di marcia in ingresso, eccetto veicoli in uso agli organizzatori ed espositori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale con pannelli integrativi di inizio, continua e fine, con indicazione ordinanza (relativa segnaletica da apporsi almeno 48h prima)

Gli organizzatori della manifestazione dovranno:

1) I divieti e gli obblighi con apposizione di idonea segnaletica saranno predisposti al pubblico dall' Esperto tecnico della Segnaletica dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino: sarà cura degli organizzatori posizionare e rendere i segnali visibili al pubblico all' inizio dell' evento, , in particolare modo quelli riguardanti la viabilità alternativa, ed al termine dell' evento, ricollocarli in posizione tale che non siano visibili agli utenti della strada

2) Garantire il libero accesso alle abitazioni e accessi confinanti l'area di occupazione di suolo pubblico;

3) Al termine della manifestazione dovrà essere ripulita tutta l' area oggetto di occupazione di suolo pubblico;

4) La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone , animali o cose, in conseguenza dell' esecuzione delle operazioni o dell' attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell' incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di San Casciano Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevati ed indenni.

Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1039/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);

In relazione al disposto dell'art. 37 c. 3 del D.Lvo n. 285/92 può essere proposto ricorso entro sessanta giorni da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/92;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali

Trattandosi di provvedimenti limitati nel tempo si potrà fare uso anche di segnali di tipo mobile (transenne), procedendo alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea;

Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

Stazione Carabinieri di San Casciano Val di Pesa
U.T.C;
Assessorato alla viabilità
Staff del Sindaco ;
Richiedente
Esperto tecnico per la segnaletica

Li, 04/07/2025

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA
MUNICIP

MANOLA D'AMATO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)